

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1924

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAISSAN, NUCCIO, RUTELLI, NOVELLI, APUZZO, BERTEZZOLO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, DALLA CHIESA, DE BENETTI, FAVA, ALFREDO GALASSO, GAMBALE, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, ORLANDO, PALERMO, PECORARO SCANIO, PIERONI, PISCITELLO, POLLICHINO, PRATESI, RONCHI, GIUNTELLA, SCALIA, TURRONI

Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della RAI

Presentata il 19 novembre 1992

SIGNORE COLLEGHE, SIGNORI COLLEGHI!
— Questa proposta di legge mira a dotare la RAI in tempi brevissimi di un consiglio di amministrazione nuovo: nuovo per composizione, nuovo per criteri di candidatura, nuovo per modalità di elezione, nuovo per i poteri da assegnargli.

L'attuale consiglio è prorogato (cioè debole), pletorico (nonostante abbia perso cinque dei suoi sedici membri originari), lottizzato (e dunque senza titolo per aggredire la lottizzazione interna). Ciò è tanto più grave perché l'azienda vive una fase di grandi difficoltà finanziarie, di credibilità, di concorrenza spietata.

Perciò occorre cambiare pagina, e spetta al Parlamento dare il primo segnale, per ora dotando la RAI di un consi-

glio di amministrazione che segni un punto di rottura e, poi, ripensando l'intero sistema radiotelevisivo, pubblico e privato.

Per eleggere in modo nuovo il consiglio di amministrazione occorre un intervento legislativo limitato e di rapida approvazione. La nostra proposta, che ha punti di contatto con le posizioni di altre forze politiche, è articolata su alcuni punti qualificanti:

1) il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, il presidente e quattro consiglieri;

2) requisiti per le candidature: di entrambi i sessi, di notoria indipendenza (il che non significa assessuati politicamente), di comprovata competenza nel campo

della cultura, dell'informazione, delle scienze giuridiche ed economiche o della gestione aziendale;

3) il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dai Presidenti delle Camere, mentre gli altri quattro consiglieri sono eletti dalla Commissione parlamentare di vigilanza con un *quorum* dei due terzi (cioè sulla base di un accordo molto vasto, che è possibile si realizzi solo attorno a nomi di indiscussa autonomia e competenza). Se entro venti giorni dalla nomina del presidente la Commissione non riesce a eleggere i quattro consiglieri, non resta che constatare il fallimento e anche questa nomina passa ai Presidenti delle Camere. In tal modo le singole forze politiche saranno costrette ad assumersi le loro responsabilità di fronte al paese;

4) il direttore generale della RAI è eletto dal consiglio di amministrazione, e non dal « fantasma dell'azionista », cioè dal Governo, cioè dal partito di maggioranza relativa;

5) riduzione dei poteri del direttore generale, una figura che il cosiddetto « decreto Berlusconi », decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 804, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, ha trasformato da *manager* aziendale a commissario e superdirettore di reti e testate (con facoltà di intervenire perfino nel merito delle trasmissioni). Questi poteri abnormi vanno riconsegnati al consiglio di amministrazione, che dovrà agire sulla base di un documento di indirizzo del Parlamento:

6) per il nuovo organismo è indicata una durata di tre anni, ma è evidente che nel corso di tale periodo dovrebbe subentrare una scadenza « politica », con l'eventuale augurabile riforma complessiva del sistema radiotelevisivo.

Questa è la nostra proposta, sulla base della quale speriamo si possa individuare a brevissima scadenza una soluzione adeguata. Si tratta di una questione a suo modo di natura « istituzionale » e dunque sarebbe oltremodo auspicabile che la via di uscita trovasse un amplissimo consenso.

Si stanno perdendo settimane e mesi preziosissimi, mentre la RAI rischia nello stesso tempo di andare alla deriva e di subire un ulteriore assalto da parte dei partiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto da cinque membri designati ed eletti con le modalità di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra i cittadini italiani di entrambi i sessi, con comprovata competenza nel campo della cultura, dell'informazione, delle scienze giuridiche ed economiche o della gestione aziendale.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica nominano, d'intesa tra loro, il presidente del consiglio d'amministrazione.

3. Successivamente alla nomina del presidente, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge gli altri quattro membri. A questo scopo ogni commissario ha facoltà di presentare alla presidenza della citata Commissione due candidature motivate. Entro dieci giorni dalla nomina del presidente è fissata la riunione della Commissione con all'ordine del giorno l'elezione del consiglio di amministrazione.

4. Per la votazione ogni commissario può indicare sulla propria scheda quattro nomi, scegliendoli nell'ambito delle candidature presentate. Sono eletti i candidati votati da almeno i due terzi dei membri della Commissione di cui al comma 3. Se gli eletti risultano meno dei quattro previsti, vengono indette successive votazioni, nel corso delle quali ogni commissario ha

a disposizione un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri non ancora eletti.

5. Se entro venti giorni dalla nomina del presidente la Commissione di cui al comma 3 non ha ancora eletto il consiglio di amministrazione, alla sua nomina provvedono i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro.

ART. 3.

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale, ed, eventualmente, procede alla sua revoca, indicando le ragioni.

3. Il direttore generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

4. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.